

## VERBALE INCONTRO COMMISSIONE

Il giorno 23 giugno 2025 alle ore 18.30 presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, sito in Via Santa Teresa, 12 a Verona si riunisce la **Commissione Strutture**:


**Elenco Componenti:**

ing. Adami Paolo  
 ing. Ambrosi Michele  
 ing. Andreoli Enrico  
 ing. Avesani Nicola  
 ing. Bolognini Fabio  
 ing. Bonomi Cristian  
 ing. Cappi Leonardo  
 ing. Dalla Chiara Diego  
 ing. Dos Santos Argenton Maira Mariana  
 ing. Falsirollo Andrea  
 ing. Fanti Pietro  
 ing. Faretina Elisa  
 ing. Fasanotto Alberto  
 ing. Finezzo Andrea  
 ing. Fiorio Andrea  
 ing. Gobbi Lauro  
 ing. Lavarini Silvia  
 ing. Licitra Matteo  
 ing. Lucchini Remigio  
 ing. Migliorini Andrea  
 ing. Organo Stefano  
 ing. Pizzini Marco  
 ing. Poli Francesca  
 ing. Pozzani Gabriele  
 ing. Righetti Giorgio  
 ing. Riva Alberto  
 ing. Sarcina Gioacchino  
 ing. Silvestri Elisa  
 ing. Toninelli Giacomo  
 ing. Zanchetta Enrico  
 ing. Zantedeschi Michele

ING. EMANUELA FAVALLI

**Firma**

☒ Paolo Adami  
☒ Michele Ambrosi  
☐  
☒ PRESENTE DA REMOTO  
☒ Fabio Bolognini  
☒ Cristian Bonomi  
☒ PRESENTE DA REMOTO  
☐  
☒ Leonardo Cappel  
☐  
☐  
☒ Diego Dalla Chiara  
☒ Maira Mariana Dos Santos Argenton  
☐  
☒ Pietro Fanti  
☒ Elisa Faretina  
☐  
☐  
☒ Alberto Fasanotto  
☒ Andrea Finezzo  
☐  
☐  
☒ Andrea Fiorio  
☒ Lauro Gobbi  
☐  
☒ Silvia Lavarini  
☒ Matteo Licitra  
☐  
☒ Remigio Lucchini  
☐  
☒ Stefano Organo  
☐  
☐  
☒ Marco Pizzini  
☒ Francesca Poli  
☒ Gabriele Pozzani  
☒ Giorgio Righetti  
☒ Alberto Riva  
☐  
☐  
☒ Gioacchino Sarcina  
☒ PRESENTE DA REMOTO  
☐  
☒ Emanuela Favalli



### **Ordine del Giorno:**

- Vademecum “Idoneità strutturale delle opere oggetto di sanatoria”: approvazione del testo definitivo
- Richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici sui minimi di armatura di plinti e muri di sostegno: esame e discussione della bozza
- Programma definitivo dei corsi “Strutture leggere a telaio con profili formati a freddo” e “Collaudo statico secondo NTC 2018”
- Varie ed eventuali

### **Trattazione:**

In apertura di riunione il coordinatore segretario espone la versione definitiva del vademecum “Idoneità strutturale delle opere oggetto di sanatoria”, già anticipata via mail a tutti i componenti della commissione. Sono state apportate le modifiche decise nell’ultima riunione dello scorso 14 aprile ed inoltre è stata anticipata la data di entrata in vigore della progettazione sismica in Veneto dal 23 ottobre 2005 al 13 gennaio 2004 (in quanto la data di ottobre 2005 era vincolata in quel periodo all’esistenza di un incarico di progettazione, eventualità non possibile per una sanatoria).

I presenti sono favorevoli a questa modifica ed il testo del vademecum viene approvato all’unanimità; verrà pertanto inviato al Consiglio dell’Ordine per la successiva divulgazione.

L’ing. Fasanotto espone ai presenti la proposta di richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in merito ai minimi di armatura per i plinti di fondazione. Nel testo, in sintesi, si fa presente che il calcolo dei plinti avviene secondo uno schema puntone-tirante e pertanto che l’armatura principale è necessaria solo al lembo teso della fondazione, con la presenza di soli ferri di costruzione al lembo superiore compresso. La proposta cita l’esempio di un plinto di dimensioni tipiche 400x400x100h. Si discute tra i presenti sull’opportunità di svincolarsi da misure specifiche, per esempio facendo riferimento a plinti tozzi e plinti snelli. Non essendo presente nelle NTC 2018 un riferimento in tal senso, si accoglie la proposta dell’ing. Cappelletti di scrivere nel testo “plinto isolato inquadrabile nella teoria del modello puntone-tirante”.

Per quanto riguarda invece il quesito sui muri di sostegno l’ing. Avesani comunica che lo invierà ai colleghi nel mese di luglio.

Entrambi i quesiti saranno riesaminati nella prossima riunione.



L'ing. Adami espone il programma definitivo del corso sul collaudo statico previsto per il prossimo ottobre.

Si discute di alcune questioni su cui chiedere in particolare un approfondimento al legale nel proprio intervento: come va interpretata la dichiarazione del collaudatore di “non intervenire in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera” alla luce del ruolo di collaudatore in corso d'opera, qual è la responsabilità del collaudatore sulle scelte del progettista e del direttore dei lavori, sulla mancata accettazione in cantiere di materiali qualificati e sulle competenze delle altre figure professionali coinvolte ed infine l'obbligatorietà di effettuare sempre le operazioni di collaudo in contraddittorio.

Si discute poi del fac-simile di Atto unico di collaudo statico consultabile sul sito dell'Ordine, che si era deciso di migliorare nella parte relativa ai materiali da costruzione; l'ing. Adami chiede all'ing. Organo, che accetta, di occuparsi della presentazione della versione aggiornata all'interno del corso.

Per quanto riguarda invece il corso sulle “Strutture leggere a telaio con profili formati a freddo” è stato definito il programma della prima mezza giornata di carattere divulgativo, che viene distribuito ai presenti, mentre si è ancora in attesa di ricevere dal prof. Landolfo il programma della seconda giornata di approfondimento. Sono stati però definiti i relatori (Prof. Landolfo e prof. Fiorino dell'Università di Napoli, prof.ssa Sesana dell'Università di Brescia e prof.ssa Baldassino dell'Università di Trento), i loro compensi e si è attualmente in contatto con due aziende per la sponsorizzazione dell'evento.

Si discute poi della proposta di modifica alla Norme tecniche operative del Comune di Verona a seguito dell'effettuazione dello studio di microzonazione sismica di terzo livello. Si fa presente che altri comuni sono già dotati di uno studio di secondo o terzo livello (es. Sommacampagna, Rivoli V.se, ecc.) e ci si interroga su cosa implichi questo nella progettazione strutturale. Si condivide di dover approfondire l'argomento e probabilmente l'opportunità di organizzare un seminario informativo nel prossimo autunno. Si propone di coinvolgere la commissione geotecnica.

Al termine della riunione l'ing. Lauro espone ai colleghi un proprio dubbio sulle competenze degli architetti nella progettazione delle opere stradali. Tra i presenti, anche con pareri diversi, si fanno dei distinguo tra progettazione generale e progettazione strutturale.

La riunione termina alle ore 19.40.



**Incarichi affidati e scadenze previste:**

- nessuno

**Soggetti Esterni presenti:**

- nessuno

**Documenti allegati:**

- Vademecum “Idoneità strutturale delle opere oggetto di sanatoria”

Il Coordinatore Segretario  
*Ing. Paolo ADAMI*

Firma 

Il Consigliere Referente  
*Ing. Silvia LAVARINI*

Firma 





# **COMMISSIONE STRUTTURE**

## **Idoneità strutturale delle opere oggetto di sanatoria**

Il Coordinatore Segretario

*Ing. Paolo ADAMI*

Il Consigliere Referente

*Ing. Silvia LAVARINI*

**Giugno 2025**

## INDICE

<b>1. PREMESSA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. LEGGE N. 105/2024 .....</b>	<b>4</b>
2.1 MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE DIFFORMITA' .....	4
2.2 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' SISMICA .....	5
<b>3. NORMATIVE IN AMBITO STRUTTURALE.....</b>	<b>7</b>
<b>4. ZONIZZAZIONE SISMICA REGIONE VENETO.....</b>	<b>10</b>
<b>5. IDONEITA' STRUTTURALE DELLE OPERE OGGETTO DI SANATORIA.....</b>	<b>13</b>
5.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA .....	15
5.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA.....	16
5.3 PROCEDURA AUTORIZZATIVA .....	18
5.4 TABELLA RIEPILOGATIVA.....	19

## 1. PREMESSA

La Legge n. 105/2024 ha introdotto modifiche sostanziali alle modalità di ottenimento delle sanatorie edilizie, con riferimento anche ai requisiti strutturali richiesti alle opere oggetto di istanza. La Commissione strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, che già stava esaminando la tematica prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ha ritenuto utile redigere questo vademecum allo scopo di fornire agli operatori del settore (professionisti, responsabili degli uffici tecnici, committenti) un utile riferimento per le varie casistiche che si possono presentare nelle istanze di sanatoria.

Si precisa che nella redazione del vademecum sono state fatte delle scelte per dare seguito alla volontà del legislatore che, con le ultime modifiche normative, ha voluto ottenere una semplificazione delle istanze di sanatoria, rimuovendo ostacoli legali e facilitando procedure al fine di consentire l'immissione degli immobili sul mercato.

In primis è stata data priorità alle disposizioni del D.P.R. 380/01, norma di rango superiore rispetto al D.M. 17/01/2018: quest'ultimo, come si vedrà nel seguito, prevede l'obbligo di valutazione della sicurezza statica e sismica in tutti i casi in cui vengono riscontrate delle difformità, obbligo che quindi è stato adattato ed interpretato alla luce delle disposizioni dei nuovi artt. 36-bis, 34-bis e 34 ter del D.P.R. 380/01.

Inoltre, il documento tiene conto delle indicazioni e dei chiarimenti normativi forniti dalla Regione Veneto, in particolare con la Circolare prot. n. 0441652/2024 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto. Pertanto, alcune casistiche potrebbero avere in altre regioni interpretazioni differenti.

## **2. LEGGE N. 105/2024**

La Legge n. 105/2024 ha introdotto modifiche importanti al D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia) in materia di sanatorie edilizie. Sono ora possibili differenti modalità di regolarizzazione delle difformità; inoltre, per le sanatorie che riguardano parti strutturali degli edifici, è previsto il rilascio da parte di un tecnico abilitato di una "Attestazione di conformità sismica".

### **2.1 MODALITA' DI REGOLARIZZAZIONE DELLE DIFFORMITA'**

#### **Art. 36 - Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità**

È possibile ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

#### **Art. 36-bis. Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali**

E' possibile ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

#### **Art. 34-bis. Tolleranze costruttive ed esecutive**

Le tolleranze costruttive ed esecutive non costituiscono violazioni edilizie e sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie.

#### **Art. 34-ter. Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo**

Gli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciato prima della data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che non sono riconducibili ai casi di cui all'articolo 34-bis possono essere regolarizzati mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività.

Le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, sono soggette alla disciplina delle tolleranze costruttive di cui all'articolo 34-bis.



## 2.2 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' SISMICA

La Legge n. 105/2024 prevede il rilascio da parte di un tecnico abilitato di una “**Attestazione di conformità sismica**” ed introduce anche una nuova procedura autorizzativa “postuma”.

### **Art. 34-bis, comma 3-bis**

“Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83, il tecnico attesta altresì che gli interventi di cui al presente articolo rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II. Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis, comma 2, corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento predisposta sulla base del contenuto minimo richiesto dall'articolo 93, comma 3, è trasmessa allo sportello unico per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 94, ovvero per l'esercizio delle modalità di controllo previsto dalle regioni ai sensi dell'articolo 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscano interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo articolo 94-bis. Il tecnico abilitato allega alla dichiarazione di cui al comma 3 l'autorizzazione di cui all'articolo 94, comma 2, o l'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento rilasciata ai sensi dell'articolo 94, comma 2-bis, ovvero, in caso di difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata circa il decorso del termine del procedimento per i controlli regionali in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di esito negativo dei controlli stessi.”

In sintesi, l'Attestazione di conformità sismica va redatta:

- per le zone sismiche classificate 1 e 2 al momento della domanda di sanatoria;
- facendo riferimento alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento
- facendo riferimento alla classificazione sismica della zona al momento della realizzazione dell'intervento (Nota 1)
- allegando la documentazione tecnica dell'intervento (Nota 2)
- acquisendo l'autorizzazione sismica (per gli interventi rilevanti per l'incolumità pubblica)

### Nota 1

Con Circolare protocollo n. 0441652/2024 del 28/11/2024 la Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto ha fornito delle indicazioni tecniche ed operative per l'applicazione della nuova normativa, tra le quali si evidenzia che:

- per la definizione della zonizzazione sismica è necessario fare riferimento alla normativa vigente all'epoca della costruzione dell'immobile oggetto di sanatoria;
- le Unità Organizzative del Genio Civile debbano esprimersi solo relativamente ad istanze riferite ad immobili che al momento della loro realizzazione, in relazione alla zonizzazione sismica, si trovassero in comuni classificati ad alta sismicità (zone 1 e 2 secondo O.P.C.M. n. 3274/2003, Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03.12.2003 e D.G.R. n. 244 del 09.03.2021) o definiti "sismici" secondo i riferimenti normativi precedenti (R.D.L. 22 novembre 1937-XVI, n. 2105 e D.M. LL.PP. del 14.05.1982)

### Nota 2

Riguardo il contenuto minimo del progetto da allegare all'asseverazione, con parere prot. n. 12881 del 19 settembre 2024, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso che "per le opere oggetto di sanatoria strutturale il C.S.L.P. ritiene che in generale si debba fare riferimento alle indicazioni riportate nel Capitolo 8 (Costruzioni esistenti) ed in particolare a quelle delle Tabelle C8.5.IV (analisi ammessi e valori dei fattori di confidenza per edifici di c.a. o in acciaio) e C8.5.V (Definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per edifici di c.a.) delle Norme Tecniche sulle Costruzioni NTC 2018, rispettivamente per la determinazione dei vari fattori di confidenza da utilizzare nei calcoli di verifica ai fini della valutazione della sicurezza e per avere un orientamento circa il numero di prelievi da dover eseguire conoscenza. Ciò, sulla base di un piano delle indagini specifico sugli elementi strutturali, che deve tenere conto sia delle effettive condizioni di esercizio e del corrispondente livello di conoscenza che della consistenza del quadro fessurativo e della caratterizzazione e quantificazione del degrado dei materiali"

### 3. NORMATIVE IN AMBITO STRUTTURALE

#### 3.1 NORMATIVA VIGENTE

Attualmente in ambito strutturale sono in vigore le seguenti normative di rango primario.

**Legge 5 novembre 1971 n. 1086**

“Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica.”

**Legge 2 febbraio 1974, n. 64**

“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.”

[N.B. Tale legge ha delegato il Ministro dei lavori pubblici all’emanazione di norme tecniche per le costruzioni e all’aggiornamento della classificazione sismica]

**D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380**

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.”

Capo II Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica

Capo IV Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La normativa tecnica per le costruzioni attualmente in vigore è:

**D.M. 17.01.2018**

“Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni.”

[N.B. In vigore dal 22 marzo 2018]

#### 3.2 NORMATIVA PREVIGENTE

Per quanto riguarda la normativa in ambito strutturale succedutasi negli anni è possibile fare riferimento agli elenchi riportati nei seguenti siti internet.

[https://www.staticaesismica.it/staticaesismica\\_normativa.html](https://www.staticaesismica.it/staticaesismica_normativa.html)

<https://www.regione.veneto.it/web/sismica/normativa-sismica>

### 3.3 OBBLIGO DEL COLLAUDO STATICO

Dalla normativa precedentemente elencata è possibile ricavare che l'obbligo di eseguire il collaudo statico per le opere civili private ha seguito la seguente cronologia.

In particolare, sono indicati in grassetto i materiali per i quali, da quella data in poi, è entrato in vigore l'obbligo del collaudo.

17/06/1940 Entrata in vigore R.D. n. 2229/1939



6/01/1972 Entrata in vigore L. 1086/71



9/03/1981 Entrata in vigore D.M. 21 gennaio 1981  
[Nota 3]



19/12/1987 Entrata in vigore D.M. 20 novembre 1987  
[Nota 3]



1/07/2009 Entrata in vigore D.M. 14/01/2008  
[Nota 3]



19/04/2019 Entrata in vigore D.L. n. 32/2019

Norme per l'esecuzione delle opere in **conglomerato semplice od armato**.

Norme per la disciplina delle opere in c.a., normale e **precompresso ed a struttura metallica**.

Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle **opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione**.

Norme tecniche per progettazione, esecuzione e collaudo degli **edifici in muratura** e per il loro consolidamento.

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.  
[legno]

Modifica dell'art. 65 D.P.R. 380/01:

Le opere realizzate con **materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche** in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate.

Negli anni sono state previste le seguenti esclusioni all'obbligo del collaudo statico.

Circolare n. 19581 del 31/07/1979 (valida fino all'entrata in vigore del D.M. 14/01/2008 – Nota 3)

Il collaudo statico va eseguito solo per opere complesse.

D.M. 14/01/2008 (in vigore dal 1 luglio 2009)

Gli "Interventi locali" per gli edifici esistenti non sono soggetti a collaudo statico (il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori).

D.L. 18 aprile 2019, n. 32

Gli "Interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" non sono soggetti a collaudo statico (il certificato di collaudo statico è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori).

### Nota 3

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Sezione prima Adunanza – con Parere del 14 dicembre 2010 Protocollo 155/2010 ha precisato che:

- in applicazione della Legge 64/1974 sono stati emanati vari decreti recanti norme tecniche" riguardanti i vari elementi costruttivi" che hanno definito, fra l'altro, specifiche modalità di collaudo statico e pertanto, in base al disposto delle norme tecniche in vigore, il collaudo statico deve riguardare sicuramente tutti gli interventi aventi ad oggetto le parti dell'opera che svolgono funzione portante, in qualsiasi materiale realizzate. Quindi, pur in assenza di una norma di rango primario che estenda a tutte le strutture indipendentemente dal materiale impiegato le procedure previste dall'art. 7 della Legge 1086/71 e dall'art. 67 del DPR 380/01, le procedure predette possano essere utilmente adottate anche in relazione a tutte le strutture con qualsiasi materiale realizzate;
- le NTC 2008 contengono una definizione dell'oggetto del collaudo statico di ordine generale, priva, quindi, di particolari specificazioni. In questo senso una definizione qualitativa delle strutture da sottoporre a collaudo quale quella di "complesse" contenuta nella Circolare 19581/1979 è da ritenersi superata, data la non sussistenza di elementi univoci desumibili dal quadro normativo vigente.

## 4. ZONIZZAZIONE SISMICA REGIONE VENETO

Per la definizione della zonizzazione sismica del Veneto i riferimenti normativi sono:

- R.D.L. 22 novembre 1937-XVI, n. 2105 “Norme tecniche di edilizia con speciali prescrizioni per le località colpite dai terremoti” - “Elenco dei Comuni e frazioni di Comuni nei quali è obbligatoria l’osservanza delle speciali norme tecniche dell’edilizia per le località sismiche della 1° e 2° categoria”. (Per la definizione dei periodi di classificazione o declassificazione dei Comuni in zona sismica dal 1938 al 1982 si veda l’Allegato 7 della Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.281 del 01-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 262);
- D.M. LL.PP. del 14.05.1982 “Aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche della Regione Veneto” secondo cui sono stati classificati sismici in Veneto ottantasei Comuni con indice di sismicità  $S=9$ , corrispondente alla 2° categoria;
- O.P.C.M. 3274 seguita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 67 del 03.12.2003 (tutto il Veneto è stato classificato sismico);
- D.G.R. n. 244 del 09.03.2021 (aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto).


### 4.1 ZONIZZAZIONE DI VERONA E PROVINCIA

Il territorio di Verona e provincia ha subito 3 modifiche sostanziali.

#### 1982 - D. Min. LL.PP. 14 maggio 1982

Viene classificato come “Zona sismica di seconda categoria” il territorio corrispondente a sette comuni della provincia di Verona (Badia Calavena, Brenzone, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Tregnago, Vestenanova).


Tutti gli altri comuni sono classificati come “Zona non sismica”.



Fonte: sito internet Regione Veneto

**2003 - Deliberazione Consiglio Regionale del Veneto 03/12/2003 n. 67 [in vigore dal 08/11/2004]**


Tutto il territorio di Verona e provincia è classificato come sismico, suddiviso in zona 2 (i sette comuni già sismici), zona 3 e zona 4.



*Fonte: La Riclassificazione Sismica della Regione Veneto ICEA (Agosto 2020)*

**2021 - Deliberazione Giunta Regionale del Veneto 09/03/2021 n. 244 [in vigore dal 15/05/2021]**


Il territorio di Verona e provincia è suddiviso solo in zona 2 e zona 3.



*Fonte: La Riclassificazione Sismica della Regione Veneto ICEA (Agosto 2020)*

## 4.2 OBBLIGO DELLE PRESCRIZIONI SISMICHE

L'obbligo di progettazione secondo le normative sismiche vigenti dell'epoca è pertanto entrato in vigore, per i vari Comuni, negli anni rappresentati nella figura seguente.



*Fonte: La Riclassificazione Sismica della Regione Veneto ICEA (Agosto 2020)*

Va precisato che per le **zone 4** previste dalla D.C.R. n. 67/2003 la progettazione sismica divenne in principio obbligatoria solo per gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti (definite dall'Allegato A della D.G.R. 28 novembre 2003 n. 3645). Solo successivamente, con la D.G.R. 22 gennaio 2008 n. 71, venne estesa a tutti gli edifici.

Pertanto, nella Regione Veneto, per le zone a media e bassa sismicità (zone 3 e 4) l'obbligo della progettazione secondo la normativa sismica ha seguito la seguente cronologia.

	Zone 3 tutti gli edifici
13/01/2004	Zone 4 edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico e rilevanti
26/02/2008	Zona 4 tutti gli edifici



## 5. IDONEITA' STRUTTURALE DELLE OPERE OGGETTO DI SANATORIA

Da quanto riportato precedentemente ne consegue che l'idoneità strutturale delle opere oggetto di sanatoria deve essere valutata in forme e modi diversi a seconda del caso in esame.

Il vademecum elaborato dalla Commissione strutture dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona si conclude pertanto con una tabella che indica quale valutazione della sicurezza eseguire (Nota 4), quali documenti produrre e quale procedura autorizzativa è prevista, in funzione di:

- tipologia di sanatoria (in base all'articolo di riferimento del D.P.R. n. 380/01);
- zona sismica attuale;
- zona sismica all'epoca di realizzazione dell'abuso;
- tipologia di intervento, così come classificato dalle NTC 2018.

La tabella è relativa esclusivamente agli edifici che presentano delle difformità edilizie e che nel loro complesso risultano già collaudati. A tal fine si precisa che per edificio collaudato si intende:

- un edificio di cui sia disponibile il certificato di collaudo statico;
- un edificio di cui siano disponibili gli estremi del collaudo statico (perché citati su altri documenti ufficiali), ma il cui certificato non sia più reperibile negli archivi;
- un edificio che al tempo della sua realizzazione non era soggetto all'obbligo di collaudo statico;
- un edificio dotato del certificato di licenza d'uso / agibilità, che ne attesti di conseguenza la piena conformità edilizia, antecedente all'entrata in vigore della Legge n. 10/1977 (Nota 5).

Nei successivi paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 viene spiegato nel dettaglio quanto indicato in maniera sintetica nella tabella.

### Nota 4

Per le *“opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione”* le NTC 2018 prevedono di eseguire la Valutazione della sicurezza.

La valutazione della sicurezza di una struttura esistente è un procedimento quantitativo, volto a determinare l'entità delle azioni che la struttura è in grado di sostenere rispetto al livello di sicurezza minimo richiesto dalla normativa. La valutazione della sicurezza va eseguita distinguendo le verifiche per carichi permanenti e sovraccarichi variabili dalle verifiche per azioni sismiche, ottenendo i seguenti parametri

- Azioni non sismiche → parametro  $\zeta_v$
- Azioni sismiche → parametro  $\zeta_E$

che rappresentano un indice della sicurezza del fabbricato esistente rispetto ad uno di nuova costruzione.

Le NTC 2018 prevedono inoltre la categoria di “intervento locale” (interventi che riguardano singole parti e/o elementi della struttura): in questi casi il *progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.*

#### Nota 5

La scelta di introdurre un limite temporale è dovuta da un lato all’evolversi della disciplina dell’agibilità, sottoposta nel tempo a verifiche sempre meno stringenti da parte dei Comuni, fino ad arrivare oggi ad essere una segnalazione certificata da parte di un tecnico abilitato, dall’altro al fatto che partire dagli anni ’70 le pratiche di denuncia delle opere strutturali risultano generalmente rintracciabili presso gli uffici competenti.

## 5.1 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

Per quanto riguarda la tipologia di valutazione della sicurezza da eseguire si possono avere le seguenti alternative.

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STATICA E SISMICA**  
secondo NTC 2018

Deve essere eseguita la valutazione della sicurezza, sia nei confronti delle azioni non sismiche che sismiche, secondo quanto prevede la normativa vigente al momento della presentazione della domanda di sanatoria (assorbendo quest'ultima anche la verifica rispetto alle norme vigenti al momento della realizzazione, stante la continua evoluzione delle norme nel senso di una sempre maggiore sicurezza delle costruzioni - cfr. Parere C.S.LL.PP. n. 10440 del 07-12-2017).

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STATICA E SISMICA**  
secondo normativa vigente al momento della  
realizzazione dell'intervento

Deve essere eseguita la valutazione della sicurezza, sia nei confronti delle azioni non sismiche che sismiche, secondo quanto prevede la normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento.

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SOLO STATICA**  
secondo normativa vigente al momento della  
realizzazione dell'intervento

Deve essere eseguita la valutazione della sicurezza, solo nei confronti delle azioni non sismiche, secondo quanto prevede la normativa vigente all'epoca della realizzazione dell'intervento.

**VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SOLO STATICA**  
secondo normativa / linea guida di comprovata validità  
utilizzabile al momento della realizzazione dell'intervento

Deve essere eseguita la valutazione della sicurezza, solo nei confronti delle azioni non sismiche, secondo quanto prevedono normative o linee guida di comprovata validità utilizzabili all'epoca della realizzazione dell'intervento.

## 5.2 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Per quanto riguarda la documentazione tecnica da elaborare si distinguono i seguenti casi.

<p><b>ATTESTAZIONE SISMICA</b> + <b>RELAZIONE DI IDONEITA' STRUTTURALE</b></p>	<p>Deve essere rilasciata l'attestazione di conformità sismica riguardante il rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/01 corredata dalla documentazione tecnica sull'intervento (relazione secondo le indicazioni riportate nel Capitolo 8 delle NTC 2018).</p>
<p><b>ATTESTAZIONE SISMICA</b> + <b>DICHIARAZIONE DI INTERVENTO NON SOSTANZIALE</b> + <b>RELAZIONE DI IDONEITA' STRUTTURALE</b></p>	<p>Deve essere rilasciata l'attestazione di conformità sismica riguardante il rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/01, ma corredata da una dichiarazione che l'intervento oggetto di sanatoria ha carattere non sostanziale ai fini sismici e dalla documentazione attestante il rispetto della normativa strutturale vigente al momento della realizzazione dell'intervento (secondo quanto previsto dall'art. 36-bis comma 1 del DPR 380).</p>
<p><b>DICHIARAZIONE DI INTERVENTO NON SOSTANZIALE</b> + <b>RELAZIONE DI IDONEITA' STRUTTURALE</b></p>	<p>Non è necessaria l'attestazione di conformità sismica riguardante il rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/01, ma deve essere rilasciata una dichiarazione che l'intervento oggetto di sanatoria ha carattere non sostanziale ai fini sismici e prodotta la documentazione attestante il rispetto della normativa strutturale vigente al momento della realizzazione dell'intervento (secondo quanto previsto dall'art. 36-bis comma 1 del DPR 380).</p>
<p><b>DICHIARAZIONE NON NECESSITA' ATTESTAZIONE</b> + <b>RELAZIONE DI IDONEITA' STRUTTURALE</b></p>	<p>Deve essere rilasciata una dichiarazione di non necessità di attestare il rispetto prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/01 (con riferimento alla Circolare prot. n. 0441652/2024 della Direzione Programmazione Lavori Pubblici ed Edilizia della Regione Veneto), ma deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto della normativa strutturale vigente al momento della realizzazione dell'intervento (secondo quanto previsto dall'art. 36-bis comma 1 del DPR 380).</p>

**RELAZIONE DI IDONEITA' STRUTTURALE**

Non è necessaria l'attestazione di conformità sismica riguardante il rispetto delle prescrizioni di cui alla sezione I del capo IV della parte II del DPR 380/01 perché non prevista dalla normativa.

Nel caso delle sanatorie secondo art. 36 DPR 380/01 deve essere prodotta la documentazione che dimostri il rispetto del cosiddetto requisito della doppia conformità ovvero:

- rispetto della normativa strutturale vigente al momento della realizzazione dell'intervento (anche sismica nel caso in cui la zona fosse già stata classificata come sismica);
- rispetto dei valori minimi di sicurezza previsti dalle NTC 2018 con riferimento ai parametri  $\zeta_v$  e  $\zeta_E$ .

[N.B. L'Ordine di Verona ha presentato al riguardo una richiesta di parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).

Nel caso invece delle sanatorie secondo art. 36-bis deve essere prodotta la documentazione attestante il rispetto della normativa strutturale vigente al momento della realizzazione dell'intervento (secondo quanto previsto dall'art. 36-bis comma 1 del DPR 380).

### 5.3 PROCEDURA AUTORIZZATIVA

Per quanto riguarda la procedura autorizzativa prevista dalla normativa si possono avere i seguenti casi.

**TRASMISSIONE AL SUE**  
**PROCEDURA AUTORIZZATIVA cfr. Sentenza**  
**Consiglio di Stato**

Per i casi in cui non è prevista nessuna procedura, come le sanatorie ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01, si richiama la sentenza n. 3645-24 del Consiglio di Stato in cui i Giudici sembrano suggerire che il procedimento per la sanatoria sismica (postuma) dovrebbe essere analogo a quello seguito per ottenere l'autorizzazione sismica nei procedimenti ordinari.

**TRASMISSIONE AL SUE**  
**AUTORIZZAZIONE ART. 94**

Per gli interventi rilevanti per l'incolumità pubblica, definiti dall'art. 94-bis DPR 380/01, la documentazione va trasmessa al SUE per l'ottenimento dell'Autorizzazione sismica.

**TRASMISSIONE AL SUE**  
**PREAVVISO ART. 93**

Per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza per l'incolumità pubblica, definiti dall'art. 94-bis DPR 380/01, la documentazione va trasmessa al SUE ai fini dei controlli di cui all'art. 94-bis comma 5.  
[N.B. Attualmente nella Regione Veneto non sono previsti controlli a campione per gli interventi di minore o privi di rilevanza].

**TRASMISSIONE AL SUE**  
**NESSUNA PROCEDURA AUTORIZZATIVA**

La documentazione va trasmessa al SUE ma non è prevista nessuna procedura di richiesta di Autorizzazione sismica o deposito di preavviso sismico ai sensi degli art. 93 e 94 del DPR 380/01

OPERE  
IDONEITÀ  
STRUTTURALE

